

Fanno il silenzio e lo chiamano Ordine (dei giornalisti)

di Silvio Boccalatte

Spesso la cronaca si pone oltre il diritto e spinge l'opinione pubblica a riflettere seriamente sulle caratteristiche della società in cui si pensa di vivere: questo è esattamente il caso che si è posto negli scorsi giorni per il procedimento penale aperto a carico del Sig. Pino Maniaci, di cui ogni persona cui sta a cuore la libertà di manifestazione del pensiero deve necessariamente interessarsi.

Ciò che è accaduto è semplicissimo: il Sig. Maniaci, direttore di una piccola televisione privata di Partinico (in provincia di Palermo), è stato tratto a giudizio per esercizio abusivo della professione di giornalista. In altri termini: fa il giornalista, ma non è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Su vari organi di stampa, la notizia è stata riportata insieme con molte valutazioni (lusinghiere) sull'attività anti-mafia compiuta dal giornalista non tesserato, ma noi non ci vogliamo occupare del caso sotto questo profilo, perché il vero problema non sta nel valutare come socialmente accettabile, auspicabile o magari deprecabile l'attività del Sig. Maniaci, anzi: un simile approccio può anche essere fuorviante.

Sgombriamo definitivamente il campo anche da un ulteriore equivoco: ora non vogliamo trattare dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Ora, cioè, non vogliamo discutere se l'incitazione alla violenza o all'odio (il cosiddetto *hate speech*), oppure scritti e immagini pornografiche, siano un corretto esercizio della libertà di manifestazione del pensiero

Qui il problema è un altro, molto più semplice e banale, ma di una gravità capitale.

Il problema sta nel fatto che in Italia è necessario iscriversi ad un Ordine professionale per svolgere l'attività di giornalista: ciò è totalmente, assolutamente, completamente inaccettabile.

L'attività del giornalista consiste nel redigere articoli, svolgere inchieste, confezionare servizi televisivi e radiofonici: scrivere e parlare, cioè. Il giornalista è colui che comunica un'opinione o una notizia: chi da tale attività guadagna il pane va considerato un professionista della comunicazione. Non vi è alcuna differenza ontologica tra chi scrive articoli per un quotidiano, il politico che infiamma le folle, lo studente che cura il giornalino della scuola, l'innamorato che scrive una lettera alla fidanzata o il bimbo che scrive un biglietto alla sua mamma: tutti comunicano, e, ovviamente, si assumono la responsabilità di ciò che scrivono e dicono.

Silvio Boccalatte è avvocato e Fellow dell'Istituto Bruno Leoni

La nostra Costituzione, all'art. 21, comma 1, sancisce solennemente che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, precisando solo (art. 21, comma 6) che “sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”: com'è possibile, allora, che esista un Ordine cui una persona debba iscriversi (art. 1, legge 3 febbraio 1963, n. 69) per esercitare “in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista” (il professionista) o per svolgere “attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita [...] altre professioni o impieghi” (il cosiddetto “pubblicista”)? Perché il direttore di una testata giornalistica deve necessariamente essere iscritto all'Ordine, anche solo come pubblicista? Com'è possibile che non si possa “assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non [si è] iscritt[i] nell'albo professionale”, poiché altrimenti si è puniti “a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave” (art. 45, l. 69/1963)?

Sul punto la Costituzione sarebbe chiara: la manifestazione del pensiero può avvenire “liberamente”, quindi vi è una contrapposizione frontale rispetto all'Ordine dei giornalisti, istituito dal regime fascista tramite la legge 31 dicembre 1925, n.2307,¹ al solo scopo di impedire che soggetti non ideologicamente “allineati” potessero svolgere attività giornalistiche. Mussolini, da buon giornalista, sapeva bene, e sulla sua pelle, quale sia il potere immenso che deriva dalla libertà di manifestazione del pensiero: unita a un po' di astuzia può anche portare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri...

Superato il fascismo, logica avrebbe voluto l'immediata abolizione dell'Ordine dei Giornalisti, che invece sopravvisse a diciotto anni di regime transitorio (stabilito dal D.L.Lgt. 23 ottobre 1944, n. 302)² e si ripropose in chiave “pulita” e democratica con la legge professionale del 1963. Chiamata a decidere della compatibilità dell'Ordine dei giornalisti con l'art. 21 Cost., invece, la Corte costituzionale confezionò un'elaborazione giuridica degna dei migliori sofismi, distinguendo tra “l'esercizio professionale giornalistico” e “l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero”: “per un'esatta valutazione del fondamento della questione”, osservò infatti il Giudice delle Leggi, “occorre tener presente che la legge impugnata [la legge professionale], realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 del D.L. Lt. 23 ottobre 1944, n. 302), disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicché è esatto quanto sostengono sia la difesa dell'Ordine di Sicilia sia l'Avvocatura dello Stato, che essa non tocca il diritto che a ‘tutti’ l'art. 21 della Costituzione riconosce. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma è da escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge. Ne costituisce riprova, oltre l'oggetto stesso del provvedimento, l'esplicita disposizione contenuta nell'art. 35: il quale, in quanto subordina l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti alla prova che il soggetto interessato abbia svolto un'attività pubblicistica regolarmente retribuita per

1 La vicenda dell'istituzione dell'Ordine dei giornalisti da parte del Fascismo è, invero, singolare: creato formalmente con la legge indicata nel testo, l'Ordine non venne mai reso operante tramite il regolamento esecutivo. Con il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, fu istituito l'Albo dei giornalisti, ovvero l'elenco cui i giornalisti avevano l'obbligo di iscriversi se volevano esercitare la professione: per iscriversi all'Albo era necessario che il richiedente dimostrasse di attenersi alla linea politica del regime e di non esercitare attività in contrasto con gli interessi della nazione. Tale Albo non era tenuto dall'Ordine, ma dal Sindacato Regionale Fascista: v'è da pensare che, una volta creato un sindacato unico per ogni categoria di professionisti, il Governo ritenesse che la materiale creazione dell'Ordine dei Giornalisti potesse costituire solo un inutile doppione.

2 Con tale intervento normativo, il Governo dell'Italia in via di liberazione affidò la tenuta dell'Albo, nonché il sindacato sulla disciplina degli iscritti, ad una commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

almeno due anni', dimostra che la stessa legge considera pienamente lecita anche la collaborazione ai giornali che non sia né occasionale né gratuita".³

Dopo aver sconfessato con le riportate argomentazioni ogni ipotesi di contrasto con l'art. 21 Cost., la Corte costituzionale si spinge a ritenere che la necessità di iscriversi ad un Ordine non costituisca nemmeno una violazione della libertà di coloro che vogliono dedicarsi professionalmente al giornalismo poiché è invece "in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla".⁴

Nella misura in cui l'Ordine non possa sindacare sul contenuto degli scritti del giornalista (potere che effettivamente la legge non conferisce all'Ordine), a detta dei giudici costituzionali la tutela della libertà e dell'indipendenza del giornalista può essere garantita "solo" dall'esistenza di un Ordine professionale.⁵

Non si può non notare come questa impostazione dimentichi in modo pressoché completo che la società civile vive di confronto e di concorrenza nel "mercato" delle idee: i soli che devono avere il potere di valutare la libertà e l'indipendenza del giornalista sono i lettori. In uno Stato che non aspiri a divenire una versione post-moderna dello Stato etico, l'unico compito che i pubblici poteri possono legittimamente esercitare è quello di garantire che tutti (cittadini e no, giornalisti e no) siano messi in grado di scrivere e dire ciò che desiderano, con le loro forze e i loro mezzi; non certo quello di creare una "commissione di saggi" dotati del potere divino di difendere la dignità, l'indipendenza e la libertà del giornalista. Libertà, indipendenza e dignità sono valori tanto nobili quanto personali: se non li difende il diretto interessato, magari associandosi con i propri simili (da qui l'importanza capitale delle organizzazioni sindacali), nessuno ha né il potere fattuale né il diritto di difenderli.

Dal 1968 ad oggi sono trascorsi ben quarantuno anni: l'uomo è andato sulla luna, i partiti che hanno fondato la Repubblica sono stati tutti spazzati via e si sono sviluppati mezzi di comunicazione semplicemente incomparabili con quelli presenti negli anni Sessanta. Nonostante ciò, la Corte costituzionale si è pervicacemente rifiutata di mutare la propria interpretazione del testo della Costituzione.⁶

L'esistenza dell'Ordine dei giornalisti pone l'Italia in una situazione quasi unica nel mondo occidentale. Senza andare a scomodare il Primo Emendamento alla Costituzione Americana (ma immaginiamoci cosa direbbe la Corte Suprema se dovesse valutare la l. 69/1963 alla luce del Primo Emendamento!), che costituisce comunque uno dei

3 C. cost., sent. 23 marzo 1968, n. 11, pto. 4 in diritto.

4 C. cost., sent. 11/1968, cit., pto. 5 in diritto.

5 Sulla sentenza n. 11/1968 si vedano almeno G. ZAGREBELSKY, "Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti", in *Giur. Cost.*, 1968, pp. 332 ss.; C. MEZZANOTTE, "Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti", in *Giur. Cost.*, 1968, pp. 1561 ss.

6 Si vedano, infatti, C. cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 2; C. cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 71; C. cost., sent. 13 maggio 1993, n. 235; C. cost., sent. 14 dicembre 1995, n. 505.

cardini su cui si regge lo sviluppo della civiltà umana contemporanea, basti rilevare che, nel mondo europeo, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Austria, Olanda, Germania, Grecia e Finlandia non hanno nemmeno una legge che regolamenti la professione del giornalista, mentre in Francia esiste solo una definizione legale di “giornalista” dettata dal Codice del Lavoro. Solo in Norvegia, Belgio, Lussemburgo, Portogallo e in alcune regioni della Spagna esistono enti in qualche modo riconducibili alla nostra nozione di Ordine: davanti a questi dati,⁷ come si può ragionevolmente ritenere che il rispetto della libertà, della dignità e della professionalità dei giornalisti possa essere garantito “solo” da un organo di diritto pubblico come l’Ordine dei giornalisti?

Delle due l’una: o si è davanti a un colossale controsenso logico, oppure si considera il popolo italiano indegno/incapace di valutare con il proprio giudizio quale quotidiano acquistare o quale telegiornale vedere.

Ecco, questi sono i termini reali in cui si pone la battaglia legale che coinvolge il Sig. Pino Maniaci, poiché si è ben oltre la problematica della lotta alla mafia, ma si è esattamente al centro della risposta che si voglia dare alla seguente domanda: l’Italia è un Paese libero e occidentale? Non si auspica che il Sig. Maniaci venga solo prosciolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione di giornalista, ma anche che la sua questione venga portata all’attenzione della Corte costituzionale, la quale avrà così – nuovamente – un’opportunità per sconfessare la loro precedente giurisprudenza. Applicando la Costituzione, finalmente.

7 I dati in relazione alle esperienze europee citate nel testo sono tratti da R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam, 2005, pp. 115, il quale, peraltro, sostiene con vigore la necessità dell’esistenza dell’Ordine dei giornalisti, caldeggiandone addirittura un rafforzamento. Ciò è assai curioso perché tale A. afferma (p. 114) che “qualcuno ... sottolinea il fatto che la crescente integrazione europea porrà assai presto sul tappeto la questione della compatibilità delle norme sulla professione giornalistica vigenti in Italia e quelle degli altri Stati europei, con inevitabili ripercussioni sulla sopravvivenza stessa dell’Ordine. Alla base di questa considerazione”, prosegue Razzante, “c’è la convinzione che l’Italia rappresenti un’anomalia nel contesto del Vecchio continente per ciò che attiene alla difesa dei giornalisti come vera e propria ‘corporazione’ ostacolante la libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti dentro il perimetro europeo. Ma un’agile panoramica delle principali regolamentazioni nazionali europee”, conclude l’A., “non potrà che corroborare il punto di vista di chi, invece, ritiene indispensabile ancorare a una deontologia professionale (e a un organo come l’Ordine, che ne garantisca il rispetto) l’esercizio della professione giornalistica, senza tuttavia astenersi dal regolamentare lo status di quella vasta porzione di professionisti della comunicazione non iscritti all’Ordine, e ci riferiamo ai free lance, categoria troppo spesso trascurata dal legislatore”. Dopo tale premessa, il lettore si immaginerebbe di trovare una nutrita schiera di Stati europei in cui sia presente un equivalente dell’Ordine dei Giornalisti: al contrario, si apprende dalle pagine seguenti alle affermazioni appena riportate che Gran Bretagna, Francia e Germania non hanno nemmeno una legge sull’argomento e che i casi simili alla situazione italiana costituiscono solo una sparuta minoranza nel panorama comunitario.

IBL Focus

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.